Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte di cassazione

1. Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2021 n. 4371, sul riparto di giurisdizione in caso di risarcimento dei danni provocati da opere pubbliche;
2. Cass. civ., sez. un.,18 febbraio 2021 n. 4366, sul riparto di giurisdizione con riguardo alle controversie relative ai provvedimenti di decadenza dall'assegnazione di alloggi economici e popolari.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

3. C.g.a., sez. giur., 25 febbraio 2021, n. 39, sull'opposizione all'udienza da remoto per mancanza di dotazione informatica;
4. C.g.a., sez. giur., 25 febbraio 2021, n. 144, sulle note di udienza nel processo del periodo emergenziale e sull'appellabilità dell'ordinanza di sospensione per pendenza del giudizio di costituzionalità;
5. Cons. Stato, sez. III, 23 febbraio 2021, n. 1574, alla Corte costituzionale la legge regionale del Lazio che prevede per personale sanitario dedicato ai servizi alla persona un rapporto di lavoro regolato da CCNL sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario;
6. Cons. Stato, sez. III, 23 febbraio 2021, n. 1555, sulla libera scelta del c.d. medico di base anche se si è residenti in Comune diverso ma ricompreso nell'ambito territoriale della medesima Azienda sanitaria;
7. Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2021, n. 1463, sull'ammissibilità dell'ottemperanza in relazione alle ordinanze cautelare a strumentalità attenuata;
8. T.r.g.a., Bolzano, 9 febbraio 2021, n. 30 – alla Corte di giustizia UE la scadenza dell'aiuto per la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica

alimentati con fonti rinnovabili per l'autoconsumo di malghe e rifugi di alta quota.

Normativa ed altre novità di interesse

9. **Ufficio Stampa della Corte costituzionale - Comunicato del 24 febbraio 2021 emergenza covid-19 - Spetta allo Stato, non alle Regioni, determinare le misure necessarie al contrasto della pandemia;**
10. **Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15 – Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2021; in vigore dal 24 febbraio 2021).**

Corte di cassazione, sezioni uniti civili

(1)

Le Sezioni unite si pronunciano sul riparto di giurisdizione nel caso di risarcimento dei danni provocati da opere pubbliche.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4371, Pres. Virgilio, Est. Crucitti

Le Sezioni unite hanno precisato che:

a) in materia di risarcimento dei danni per opere pubbliche, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dall'illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica, ove, ponendosi in discussione la legittimità dell'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, da quello in cui lo stesso lamenti la cattiva esecuzione dell'opera pubblica, contestando le modalità esecutive dei lavori, nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di *neminem laedere*;

b) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'azione di risarcimento proposta da alcuni privati proprietari confinanti con aree interessate da lavori pubblici (nella specie si trattava dei lavori per la realizzazione di un lotto stradale) per i danni prodotti dai suddetti lavori che, per le vibrazioni spropositate causate dai macchinari utilizzati, avevano provocato lesioni ai nodi strutturali e al piazzale dello stabile); in tal caso, infatti, il provvedimento del quale le attività dannose possono costituire l'esecuzione rimane estraneo rispetto all'oggetto del giudizio, non emergendo alcun riferimento allo stesso, dato l'azione dannosa appare in rapporto di mera occasionalità con il già compiuto e definito esercizio del potere pubblico.

(2)

Le Sezioni unite si pronunciano sul riparto di giurisdizione con riguardo alle controversie relative ai provvedimenti di decadenza dall'assegnazione di alloggi economici e popolari.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4366, Pres. Travaglino, Est. Scarano

In materia di edilizia residenziale pubblica, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio economico e popolare correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell'alloggio e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

(3)

Il C.g.a. si pronuncia sull'opposizione all'udienza da remoto per mancanza di dotazione informatica.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, decreto presidenziale 25 febbraio 2021, n. 39 – Pres. ed Est. Taormina

La carenza di dotazione informatica per partecipare all'udienza di discussione da remoto in capo ad una parte non costituisce giusto motivo per opporsi alla domanda di discussione da remoto tempestivamente proposta dalla controparte.

(4)

Il C.g.a. si pronuncia sulle note di udienza nel processo del periodo emergenziale e sull'appellabilità dell'ordinanza di sospensione impropria.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 25 febbraio 2021, n. 144 – Pres. ed Est. De Nictolis

L'eccezionale mezzo delle note di udienza, previsto dall'art. 4, d.l. n. 28 del 2020 nel processo del periodo emergenziale Covid-19, che si aggiunge alle memorie e alle repliche, è consentito a ciascuna parte una sola volta e non sono consentite plurime note di udienza né repliche alle altrui note di udienza, pena una defatigante moltiplicazione di scritti difensivi.

L'ordinanza collegiale resa nel rito elettorale soggiace al termine breve di impugnazione di 30 giorni dalla notificazione.

L'ordinanza con cui il giudice *a quo* motiva la rilevanza e la non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale rimettendo al giudice delle leggi non è impugnabile.

Ha chiarito il C.g.a. che, secondo l'esegesi dell'art. 4, d.l. n. 28 del 2020, le parti possono alternativamente chiedere la discussione da remoto o depositare note di udienza se non chiedono la discussione o non partecipano alla discussione chiesta da un'altra parte processuale; sicché le note di udienza sono una alternativa alla discussione, in mancanza di essa, e non sono subordinate alla richiesta di discussione.

Ha ricordato il C.g.a. che l'art. 131 c.p.a. prevede il termine di venti giorni solo per l'appello "avverso le sentenze di cui all'art. 130", e non anche per altri provvedimenti giurisdizionali di primo grado diversi dalle sentenze. Stante la ristrettezza e atipicità del termine di venti giorni per l'appello, lo stesso è di stretta interpretazione e si riferisce solo alle sentenze. Invece, per la impugnazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle sentenze, vale la regola di cui all'art. 130, comma 10, c.p.a., secondo cui in materia di ricorso elettorale avverso le operazioni elettorali "tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'art. 131 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario". Pertanto, una ordinanza collegiale resa nel rito elettorale soggiace al termine breve di impugnazione di 30 giorni dalla notificazione. A tale soluzione conduce pure il regime processuale - astratto e impregiudicata la questione della concreta ammissibilità del presente appello - delle ordinanze di sospensione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 3, c.p.a., che seguono il rito camerale di cui all'art. 87 c.p.a., quindi con termini processuali dimezzati, e termine breve per l'appello pari a trenta giorni.

Ha, inoltre, affermato il C.g.a. che ai sensi dell'art. 79, comma 3, c.p.a. sono appellabili solo le ordinanze di sospensione del processo rese ai sensi dell'art.

295 c.p.c., ossia le ordinanze di sospensione propria, e non anche le ordinanze di sospensione impropria, cui è da ascrivere una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Ai sensi dell'art. 79, comma 3, c.p.a. le ordinanze di sospensione del processo emesse ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sono appellabili con rito camerale. La norma si riferisce ai soli casi di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ed è ritenuta di stretta interpretazione. L'appellabilità dell'ordinanza di sospensione del processo non si estende, pertanto, ai casi di sospensione prevista dalla legge nei casi di incidente costituzionale o comunitario, e, in generale, ai casi di c.d. sospensione "impropria" non rientranti nell'art. 295 c.p.c..

(5)

La III sezione rimette alla Corte costituzionale la legge regionale del Lazio che prevede per personale sanitario dedicato ai servizi alla persona un rapporto di lavoro regolato da CCNL sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario.

Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza 23 febbraio 2021, n. 1574 – Pres. Frattini, Est. Cogliani

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 41 e 117, commi 1, 2, 3, Cost. dell'art. 9, comma 1, l. reg. Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 nella parte in cui prevede che a tutela della qualità delle prestazioni erogate e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare gli standard organizzativi, dovrà avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(6)

La III sezione si pronuncia sulla libera scelta del c.d. medico di base anche se si è residenti in Comune diverso ma ricompreso nell'ambito territoriale della medesima Azienda sanitaria.

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 23 febbraio 2021, n. 1555 – Pres. Frattini, Est. Sestini

L'Azienda sanitaria è obbligata a disporre senza indugio l'iscrizione presso il medico di base o il medico convenzionato per la pediatria di libera scelta su richiesta dei pazienti o degli esercenti la potestà genitoriale anche se residenti in Comune diverso ma ricompreso nell'ambito territoriale della medesima Azienda sanitaria.

Ha ricordato la Sezione che la l. n. 833 del 23 dicembre 1978 ("Riforma Sanitaria") prevede, all'art. 19, comma 2, che "ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi territoriali". L'art. 25 ribadisce, al comma 4, sia per i medici generici che per i pediatri, il principio della libera "scelta del medico di fiducia" che può essere esercitata fra i sanitari dipendenti o convenzionati del SSN operanti nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza.

Le predette previsioni di legge pongono una regola generale (quella della libertà di scelta del medico o del pediatra di fiducia) che deve necessariamente prevalere su ogni contraria disposizione, a maggior ragione ove rinveniente da fonti non idonee a introdurre disposizioni normative cogenti *erga omnes*, quale l'Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta stipulato il 15 dicembre 2005 ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 502 del 1992, destinato a regolare solamente, ai sensi dell' art. 48, l. n. 833 del 1978, un uniforme trattamento economico e giuridico degli operatori, ma non il loro rapporto con gli assistiti né le conseguenti ricadute economiche.

Allo stesso modo, il limite dì cui al citato art. 19, comma 2, comportando una deroga è di stretta interpretazione, ed è testualmente riferito ai soli "limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi territoriali" ovvero all'organizzazione del Servizio Sanitario in Aziende sanitarie munite di una propria circoscrizione.

La giurisprudenza amministrativa ha quindi riconosciuto che il diritto di libera scelta del medico può essere esercitato all'interno dell'intero ambito di ciascuna Azienda Sanitaria, senza che questa possa imporre indebite restrizioni di tipo territoriale (Tar per il Lazio, sez. I, 1 giugno 1987, n. 1132).

(7)

La VI sezione si pronuncia sull'ottemperanza a provvedimenti cautelari civili connotati da strumentalità attenuata.

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 17 febbraio 2021, n. 1463 - Pres. Montedoro, Est. Russo

E' inammissibile il ricorso per l'ottemperanza di un'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., priva dell'attitudine al consolidamento nelle forme del giudicato, senza che possa incidere la circostanza che la riforma del rito cautelare ha dequotato la strumentalità del provvedimento di urgenza rispetto alla fase del merito (divenuta eventuale), poiché tale dato non ha inciso sul carattere intrinsecamente provvisorio di questo (c.d. strumentalità attenuata), tant'è che le parti possono in ogni caso avviare il giudizio di merito per un'ulteriore definizione giudiziale della controversia.

(8)

Alla Corte di giustizia UE la scadenza dell'aiuto per la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili per l'autoconsumo di malghe e rifugi di alta quota.

T.a.r. per il Trentino Alto Adige, ordinanza 9 febbraio 2021, n. 30 – Pres. Dellantonio, Est. Menestrina

Vanno rimesse alla Corte di giustizia Ue le questioni se l'aiuto in misura dell'80% approvato con decisione della Commissione SA.32113 (2010/N) del 25 luglio 2012 per finanziare la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili per l'autoconsumo di malghe e rifugi di alta quota che non possano essere allacciate alla rete elettrica a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà 14 tecniche, è scaduto il 31 dicembre 2016; in caso affermativo: va inoltre esaminato, se l'art. 20 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio sia da interpretarsi nel senso che in caso di attuazione abusiva di aiuti, prima dell'intervento dell'autorità statale la Commissione debba rilasciare un'ingiunzione di recupero. Va accertato, se il citato aiuto sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c), in quanto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, o, se possa falsificare la concorrenza e pregiudicare gli scambi fra gli stati membri.

Ha chiarito l'ordinanza che la l. prov. Bolzano n. 9 del 2010 ha previsto di stanziare ogni anno con legge finanziaria i mezzi necessari per sovvenzionare la costruzione di piccoli impianti idroelettrici di malghe e rifugi, che non possano essere allacciati alla rete elettrica a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche.
Anche dopo il 2016 e negli anni 2017 e 2018 il bilancio provinciale ha continuato a prevedere i mezzi necessari a questo scopo.
Nel provvedimento di approvazione del 25 luglio 2012 la Commissione aveva ritenuto compatibile con il mercato interno l'obiettivo della legge provinciale a sostegno delle malghe e dei rifugi non allacciati alla rete elettrica. Sorge quindi la domanda, se il regime di aiuti riferito alla elettrificazione di malghe e rifugi mediante fonti di energia rinnovabile, dichiarata dalla Commissione compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, TFUE, sia scaduto il 31 dicembre 2016.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Normativa ed altre novità di interesse

(9)

Ufficio Stampa della Corte costituzionale - Comunicato del 24 febbraio 2021 emergenza covid-19 - Spetta allo Stato, non alle Regioni, determinare le misure necessarie al contrasto della pandemia.

(10)

Decreto-Legge 23 Febbraio 2021, n. 15 – Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2021; in vigore dal 24 febbraio 2021).